

Polizia Locale



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 22.6.2005 "Approvazione nuovo regolamento di Polizia Urbana"

Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Funzioni di Polizia Urbana.....	2
Art. 4 – Accertamento delle violazioni.....	2
Art. 5 – Ordinanze sindacali.....	3
Art. 6 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	3
Art. 7 – Responsabilità civile.....	3
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE	4
Art. 8 – Atti e comportamenti vietati.....	4
Art. 9 – Patrimonio pubblico e arredo urbano.....	4
Art. 10 – Accensione di fuochi.....	5
Art. 11 – Neve e gelo sui marciapiedi.....	5
Art. 12 – Strutture di cantiere.....	6
Art. 13 – Parchi e giardini pubblici.....	6
Art. 14 – Salvaguardia del verde pubblico.....	7
Art. 15 – Sosta dei nomadi e roulotte.....	7
Art. 16 – Attività di lavavetri e simili.....	7
TITOLO III - NORME RELATIVE AL DECORO, ALLA QUIETE E ALLA SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO	8
Art. 17 – Conservazione degli edifici privati.....	8
Art. 18 – Tutela del decoro degli edifici privati.....	8
Art. 19 – Usi e comportamenti relativi agli edifici privati.....	8
Art. 20 – Rumori molesti.....	10
Art. 21 – Pubblicità sonora.....	10
Art. 22 – Uso dei dispositivi antifurto.....	10
Art. 23 – Fuochi artificiali – Petardi.....	11
Art. 24 – Trasporto di oggetti pericolosi.....	11
Art. 25 – Svolgimento all’aperto di operazioni nocive.....	11
TITOLO IV - NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI	12
Art. 26 – Cani.....	12
Art. 27 – Colonie feline.....	13
Art. 28 – Altri animali di affezione.....	13
Art. 29 – Animali da cortile.....	13
Art. 30 – Animali selvatici o pericolosi.....	14
Art. 31 – Abbandono di animali.....	14
TITOLO V - NORME SULLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO	15
Art. 32 – Vendita con consumo immediato.....	15
Art. 33 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	15
Art. 34 – Occupazioni per esposizione di merci.....	16
Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico Esercizio.....	16
Art. 36 Mercati settimanali.....	17
Art. 37 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.....	17
Art. 38 – Modalità di svolgimento di attività artistiche in luoghi pubblici.....	17
Art. 39 – Giostre e spettacoli viaggianti.....	18
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Art. 40 – Abrogazioni di norme.....	19
Art. 41 – Entrata in vigore.....	19

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio del Comune. Le norme del presente Regolamento, concernenti gli spazi ed aree pubbliche, sono estese a quelle private gravate da servitù di uso pubblico;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Art. 4 – Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono affidati agli operatori di Polizia locale del Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Inoltre, laddove previsto da norme statali o regionali, potranno accertare le violazioni al regolamento gli agenti di altri enti pubblici;
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Art. 5 – Ordinanze sindacali

Il Sindaco, ai sensi della normativa vigente, può adottare specifiche ordinanze anche al fine di garantire il rispetto delle norme di Regolamento.

Art. 6 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Art. 7 – Responsabilità civile

Se dalla violazione delle norme del presente Regolamento derivino danni al Comune o a terzi, il trasgressore potrà sempre essere chiamato a risarcire i danni causati secondo la vigente legislazione di diritto civile.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Atti e comportamenti vietati

1. Al fine di consentire la libera fruibilità degli spazi e delle aree pubbliche, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività sono vietati gli atti ed i comportamenti sotto indicati:
 - a. abbandonare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto;
 - b. lavare i veicoli o altre cose mobili private; è altresì vietata la riparazione dei veicoli salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito;
 - c. eseguire attività e giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque danneggiare immobili o cose;
 - d. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili nonché effettuare operazioni di pulizia personale
 - f. bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
 - g. creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h. soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - i. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza ed al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti,
 - j. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - k. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Le violazioni ai divieti sopra indicati, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 9 – Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. E' vietato danneggiare i beni immobili e mobili del patrimonio pubblico e gli arredi urbani;
2. In particolare è vietato:
 - a. imbrattare, incidere, disegnare graffiti o scritte e in qualsiasi modo deturpare muri esterni, infissi, cancelli o altre strutture pubbliche;
 - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

- d. collocare su pali della illuminazione pubblica, sulle paline semaforiche, sugli alberi, volantini, locandine, manifesti, fogli contenenti messaggi di qualunque genere, salvo quelli autorizzati espressamente.
3. Le violazioni ai divieti sopra indicati, comportano le sanzioni amministrative da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 10 – Accensione di fuochi

1. Negli spazi e nelle aree di cui all'art. 2, comma 1, salve le necessità legate all'esecuzione di lavori pubblici nonché manifestazioni previamente autorizzate, è vietato accendere fuochi o bruciare materiali di qualsiasi tipo.
2. E' vietato inoltre, nelle stesse aree l'uso di bracieri, griglie e barbecue.
3. Le violazioni ai divieti sopra indicati, comportano le seguenti sanzioni amministrative:
 - per le violazioni di cui al comma 1 da € 50,00.= ad € 350,00.=
 - per le violazioni di cui al comma 2 da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 11 – Neve e gelo sui marciapiedi

1. I proprietari, i conduttori, gli amministratori condominiali, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve i marciapiedi e i passaggi pedonali lungo tutto il fronte prospiciente gli edifici ed i negozi. In mancanza del marciapiede l'obbligo si intende riferito allo sgombero di un metro dal fronte delle case.
2. La rimozione della neve verrà eseguita non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriale che festivo; se la nevicata viene a cessare durante la notte, lo sgombero così come previsto nel comma precedente dovrà essere effettuato entro le ore 9,00 del mattino seguente.
3. Gli stessi soggetti hanno altresì l'obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato sul marciapiede e di spargere sul suolo sostanze idonee ad impedire lo sdrucciolamento.
4. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
5. In caso di impedimento il cittadino dovrà tempestivamente avvertire la Polizia Locale ed il Comune provvede alla rimozione della neve e dello strato di ghiaccio addebitandone il costo.
6. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili privati. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
7. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione da €35,00.= ad € 220,00.=

Art. 12 – Strutture di cantiere

1. Le strutture di cantiere (impalcature, recinzioni ecc.) autorizzate su suolo pubblico o a confine dello stesso devono essere costruite secondo le norme tecniche vigenti in modo da poter garantire la pubblica incolumità.
2. In particolare, qualora l'impalcatura occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il passaggio dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. In alternativa secondo le prescrizioni della polizia locale per permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza.
3. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete di maglia fitta che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica.
4. Gli spigoli delle recinzioni dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse; per le ore notturne dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.
5. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 40,00.= ad € 250,00.=

Art. 13 – Parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a. danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio arboreo e gli arredi;
 - b. esercitare i giochi esplicitamente vietati da apposite segnalazioni o svolgere competizioni sportive non autorizzate;
 - c. entrare, se non autorizzati, con qualsiasi veicolo a motore;
 - d. introdurre o collocare sedie, tavoli, panche o qualsiasi altro arredo privato;
 - e. condurre i cani salvo che negli spazi appositamente consentiti. I cani vanno tenuti a guinzaglio per l'attraversamento delle zone non consentite;
 - f. accendere fuochi o barbecue per cucinare cibi;
 - g. arrampicarsi sugli alberi,
 - h. utilizzare le attrezzature adibite a gioco oltre le ore 23.00 ove indicato da apposito cartello.
2. Le violazioni ai divieti indicati nel primo comma e nel secondo comma lettera a), c), f) comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=, quelle di cui alle lettere b), d), e), g), h) da € 25,00.= ad € 180,00.=.

Art. 14 – Salvaguardia del verde pubblico

1. E' vietato parcheggiare, anche parzialmente, veicoli sul manto erboso, aiuole o altri spazi adibiti a verde pubblico, salvo specifiche autorizzazioni;

2. La violazione al divieto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 15 – Sosta dei nomadi e roulotte

1. La sosta dei nomadi nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione di giunta. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando nell'autorizzazione scritta:
 - a. il luogo in cui la sosta è consentita;
 - b. la durata massima della sosta.
2. E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della strada;
3. E' altresì vietata la sosta prolungata sul suolo pubblico di mezzi di circolazione che attuano una vera e propria continuativa occupazione del medesimo suolo pubblico non autorizzata;
4. Le roulotte e gli altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile a seguito dei circhi e dei giostrai, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, prenderanno posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione;
5. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicati, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 16 – Attività di lavavetri e simili

1. Per la salvaguardia della pubblica incolumità è vietato svolgere l'attività di lavavetri o altre similari in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
2. E' inoltre vietato svolgere attività di accattonaggio o di vendita di materiale di consumo.
3. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicati, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

TITOLO III - NORME RELATIVE AL DECORO, ALLA QUIETE E ALLA SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO

Art. 17 – Conservazione degli edifici privati

1. I proprietari degli edifici devono tenere in buono stato di manutenzione gli immobili e le loro pertinenze al fine di evitare pericoli per il pubblico passaggio ed in genere ai terzi;
2. I proprietari degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate, gli infissi e le recinzioni in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici.
4. Le acque piovane devono essere regolarmente convogliate ed incanalate nelle fognature secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico del Comune;
5. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicati, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.= Per i punti 2 e 3 la sanzione è comminata previa diffida.

Art. 18 – Tutela del decoro degli edifici privati

1. E' vietato disegnare o incidere immagini, graffiti o scritte sui muri o sugli infissi degli edifici privati e loro pertinenze.
2. I proprietari degli immobili sono tenuti a cancellare tempestivamente le scritte di carattere osceno o ingiurioso.
3. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicati, comportano le seguenti sanzioni amministrative:
 - per il comma 1 da € 35,00.= ad € 220,00.=;
 - per il comma 2 da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 19 – Usi e comportamenti relativi agli edifici privati

1. Al fine della salvaguardia del decoro, della quiete e della sicurezza pubblica nell'ambito degli edifici privati, sono vietati i seguenti usi e comportamenti:
 - a. tenere depositi di materiale infiammabile nelle cantine;
 - b. verniciare cancelli, facciate, porte e finestre esterne senza adeguata segnalazione ai passanti;

- c. suonare strumenti musicali dalle ore 21,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, fatti salvi gli ulteriori limiti previsti dalla legge in tema di immissioni e salvo la totale insonorizzazione del locali in cui lo strumento musicale è usato;
 - d. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - e. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - f. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta;
 - g. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - h. scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti, tovaglie, stracci o simili.
 - i. stendere ed appendere biancheria o panni fuori delle finestre e dei terrazzi e balconi visibili dal suolo pubblico.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione delle musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
 3. Nell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione devono essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non devono essere effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
 4. I proprietari di case ed abitazioni con giardino privato dovranno provvedere alla potatura degli alberi, delle siepi e degli arbusti al limite del confine tra la proprietà pubblica e quella privata. Inoltre, i rami degli alberi ad alto fusto che superano i confini privati invadendo il suolo pubblico dovranno essere potati ad una altezza di 4 metri dal livello della strada;
 5. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da €25,00.= ad € 180,00.=

Art. 20 – Rumori molesti

1. Per la tutela della quiete pubblica è vietato produrre nelle pubbliche strade o piazze o altri luoghi pubblici ogni genere di rumore molesto che rechi disturbo ai residenti o al vicinato;
2. Sono fatti salvi i rumori provocati dalle normali attività domestiche o lavorative purché non superino i livelli prescritti dalla specifica normativa e non siano prodotti in orari vietati secondo le seguenti prescrizioni:
 - a. i macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;
 - b. nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e cose, ecc;
 - c. fatti salvi gli specifici limiti di orario, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea;
3. Le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 21 – Pubblicità sonora

1. Salvo specifica autorizzazione, è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori a scopo pubblicitario o di propaganda;
2. Le violazioni al divieto sopra indicato, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 22 – Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento continuativo superiore a trenta secondi ripetibile ad intervalli di un minuto per non più di tre volte;
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il

recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;

3. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere tarati come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne potrà essere disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario;
4. Le violazioni alle prescrizioni indicate nei commi 1 e 2, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 23 – Fuochi artificiali – Petardi

1. E' vietato accendere od utilizzare fuochi artificiali e far esplodere petardi, mortaretti e simili che possano essere causa di pericolo od apprensione nella cittadinanza in luoghi aperti al pubblico e senza specifica autorizzazione.
2. Le violazioni al divieto sopra indicato, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 24 – Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' vietato trasportare in luogo pubblico oggetti pericolosi (vetri, aste di ferro, tubi, ecc.) senza utilizzare le apposite cautele al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
2. Le violazioni al divieto sopra indicato, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 25 – Svolgimento all'aperto di operazioni nocive

1. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
2. Nei cantieri edili, le predette operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno;
3. Nei cantieri edili è inoltre vietato accendere fuochi per l'eliminazione di legname o altri scarti di cantiere che, viceversa, dovranno essere smaltiti secondo la vigente specifica normativa;
4. Le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

M

TITOLO IV - NORME SULLA TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 26 – Cani

1. I proprietari dei cani sono tenuti a rispettare la normativa igienico-sanitaria in tema di lotta al randagismo vigente in ambito regionale;
2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti :
 - a. a condurli in luogo pubblico sempre tenuti con adeguato guinzaglio salvo che nelle zone loro riservate ciò sia espressamente consentito da apposita segnaletica;
 - b. a condurli in luogo pubblico tenuti con adeguato guinzaglio e uso congiunto di museruola nel caso di formale denuncia di aggressione all'uomo o ad altri cani se questi abbiano subito rilevanti lesioni;
 - c. ad utilizzare idonei accorgimenti affinché i cani tenuti liberi nelle proprietà private (giardini, cortili, ecc.) non possano provocare danni ai passanti;
 - d. a segnalare con apposito cartello la presenza di cani tenuti liberi all'interno di proprietà private aperte (giardini, cortili, ecc.)
 - e. a portare con sé in luogo pubblico apposita attrezzatura (paletta e sacchetto igienico) che consenta la rimozione delle deiezioni canine;
 - f. a rimuovere immediatamente le deiezioni del proprio cane da qualsiasi luogo pubblico mediante l'utilizzo dell'attrezzatura di cui alla lettera e);
 - g. ad impedire al proprio cane di disturbare la quiete pubblica specie nelle ore serali notturne;
 - h. a non far condurre in luogo pubblico cani di media o grossa taglia da bambini o altre persone non in grado di tenerli adeguatamente;
3. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano le seguenti sanzioni amministrative:
 - per le lettere a), c), d), e), g), h) da € 25,00.= ad € 180,00.=
 - per le lettere b), f) da € 35,00.= ad €. 220,00.=
4. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
5. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 ad €. 220,00 euro.
7. I proprietari di cani appartenenti alle razze pericolose individuate dal Ministero della Salute con apposita ordinanza dovranno obbligatoriamente stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati a terze persone.

8. Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 ad € 220,00. Inoltre il Sindaco dispone, di concerto con le autorità veterinarie competenti, la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso canile autorizzato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
9. E' vietato l'acquisto, il possesso e la detenzione di cani pericolosi da parte di minorenni, interdetti, inabilitati per infermità, delinquenti abituali o per tendenza, soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, colpevoli di delitti non colposi contro la persona o il patrimonio puniti con più di due anni di carcere.
10. E' vietato, poi, l'addestramento mirato ad esaltare l'aggressività dei cani e qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
11. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole. Chiunque viola la disposizione di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 ad € 220,00.

Art. 27 – Colonie feline

1. Nel caso di formazione di colonie feline i volontari che ne abbiano cura dovranno evitare la dispersione di alimenti sul terreno e provvedere alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
2. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 28 – Altri animali di affezione

1. I proprietari degli animali di affezione, generalmente tenuti in case di civile abitazione, devono impedire che gli stessi arrechino disturbo al vicinato.
2. Gli stessi devono inoltre garantire le corrette condizioni igienico-sanitarie degli animali e dei luoghi in cui sono tenuti;
3. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 29 – Animali da cortile

1. Gli animali da cortile (galline, conigli, tacchini, anatre, ecc.) non possono essere tenuti in appartamenti o loro balconi e terrazzi né negli spazi comuni dei condomini.

2. Nei cortili e nei giardini privati tali animali potranno essere tenuti purché sia delimitato un loro apposito recinto non adiacente a luoghi pubblici o aperti al pubblico e sia assicurato il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie con particolare riferimento all'igiene di gabbie e voliere;
3. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 30 – Animali selvatici o pericolosi

1. E' vietato detenere nelle abitazioni private animali selvatici o pericolosi che possano, in caso di mancata custodia, costituire pericolo per la pubblica incolumità;
2. Gli animali selvatici o pericolosi detenuti dai circhi dovranno essere trasportati e custoditi in modo da rendere impossibile qualsiasi contatto con i non addetti alla loro cura.
3. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 31 – Abbandono di animali

1. E' vietato, da parte dei proprietari o dei detentori, l'abbandono di qualsiasi specie di animale nel territorio comunale;
2. Le violazioni al divieto sopra indicato, comportano la sanzione amministrativa da € 80,00.= ad € 500,00.=

TITOLO V - NORME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DI INTRATTENIMENTO

Art. 32 – Vendita con consumo immediato

1. Negli esercizi di vicinato e nelle attività di produzione di beni e servizi abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Pertanto, è vietato:
 - a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,;
 - b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, , sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso;
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore;
3. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da €25,00.= ad € 180,00.=

Art. 33 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi;
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di chiese, scuole, e cimitero;
 - c. salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d. è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali;

4. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza;
5. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti;
6. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti;
7. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 34 – Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri;
2. I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo;
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio;
4. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico Esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità ed igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa;
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, occorre altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del regolamento TOSAP;
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1);
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie di vetro;

4. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza;
5. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti;
6. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti;
7. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 34 – Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri;
2. I generi alimentari possono essere collocati all'esterno solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo;
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio;
4. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico Esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità ed igienico sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa;
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, occorre altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del regolamento TOSAP;
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1);
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie di vetro;

5. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 36 Mercati settimanali

1. Lungo i viali interni al mercato settimanale e durante il suo svolgimento è vietato il transito di veicoli di qualunque genere, salvo eccezionali deroghe da accordarsi per obiettive esigenze dal settore competente. Tale divieto sarà segnalato in loco con appositi cartelli indicatori, così come previsti dal vigente C.d.S. E' fatto altresì divieto alle persone in stato di alterazione provocata da sostanze alcoliche o stupefacenti, ai giocolieri, saltimbanchi e simili, di accedere all'area mercatale.
2. E' anche vietato circolare all'interno del mercato con tavole, involucri voluminosi o altro materiale atto ad intralciare la libera circolazione ai frequentatori.
3. La Polizia Locale provvederà all'allontanamento immediato di quanti disturbino il regolare svolgimento dell'attività commerciale su area pubblica compreso gli eventuali posteggiatori abusivi, contro i quali saranno applicate le sanzioni di legge previste

Art. 37 – Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale;
2. Le raccolte di fondi o materiali possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente;
3. In prossimità di chiese e scuole sono ammesse esclusivamente le raccolte organizzate dalle stesse istituzioni.
4. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

Art. 38 – Modalità di svolgimento di attività artistiche in luoghi pubblici

1. Lo svolgimento di attività artistiche o similari da svolgersi in luoghi pubblici necessita di apposita autorizzazione che dovrà contenere le modalità di tempo e di luogo delle stesse.
2. Le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 25,00.= ad € 180,00.=

Art. 39 – Giostre e spettacoli viaggianti

1. L'installazione anche occasionale di giostre e di attrazioni dello spettacolo viaggiante, è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
 - a. E' vietato dopo le ore 23.00, l'uso di apparecchiature sonore per la diffusione di musica, indipendentemente dal volume tenuto e per tutto il periodo di permanenza dello spettacolo viaggiante. Nel periodo consentito, il volume degli apparecchi dovrà comunque essere ridotto su richiesta, anche verbale, degli agenti di Polizia Locale.
 - b. E' vietato somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche. E' consentita la somministrazione di birra, purché di grado alcolico non superiore a 5% vol. e servita in bicchieri di carta o plastica. Sarà cura dei gerenti i banchi di somministrazione impedire che le bottiglie di vetro entrino, o possano entrare, anche dopo l'uso, nella disponibilità dei frequentatori dello spettacolo viaggiante.
 - c. Le bevande, anche se oggetto di vincita, non possono essere contenute in bottiglie di vetro. Queste ultime non dovranno circolare ad alcun titolo all'interno dell'area dello spettacolo viaggiante.
 - d. Durante l'orario di apertura è vietata la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo all'interno dell'area, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di quelli delle forze dell'ordine.
 - e. In orario di chiusura al pubblico è consentita la circolazione nel parco giochi dei veicoli di proprietà dei gestori delle attrazioni.
 - f. E' vietato introdurre nell'area caschi da moto ed oggetti che, utilizzati anche impropriamente, possono offendere o danneggiare cose o persone.
 - g. E' vietato dar luogo a comportamenti che possano turbare il regolare e pacifico funzionamento del parco, quali ad esempio: lancio di oggetti pericolosi, utilizzo di palloni o altri giochi non inerenti.
 - h. L'accesso all'area può essere impedito a coloro che sono già stati allontanati per aver infranto una delle norme contenute nel presente articolo.
 - i. L'amministrazione potrà, con apposita ordinanza motivata, disporre la chiusura di attrazioni per una o più giornate o disporre l'espulsione dell'attrazione dallo spettacolo viaggiante.

2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sopra indicate, comportano la sanzione amministrativa da € 35,00.= ad € 220,00.=

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Abrogazioni di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 52 del 10.12.01960 è abrogato. Sono abrogate inoltre le ordinanze sindacali pregresse in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvata.